

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Provincia di Firenze)

SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA
U. O. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2006

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Provincia di Firenze)

Sommario

Articolo 1 – *Finalità*

Articolo 2 – *Gestione e organizzazione del servizio*

Articolo 3 – *Destinatari del servizio*

Articolo 4 – *Criteri di accesso e modalità di funzionamento del servizio*

Articolo 5 – *Iscrizioni fuori termine*

Articolo 6 – *Costi del servizio e modalità di pagamento*

Articolo 7 – *Rinuncia al servizio*

Articolo 8 – *Attività educative*

Articolo 9 – *Accompagnamento sugli scuolabus*

Articolo 10 – *Copertura assicurativa*

Articolo 11 – *Norme di comportamento-Danneggiamenti*

Articolo 12 – *Verifiche*

Articolo 13 – *Segnalazioni e reclami*

Articolo 14 – *Norma finale*

COMUNE DI CAMPI BIENZIO
(Provincia di Firenze)

ART. 1
(Finalità)

- 1) Il servizio di trasporto scolastico è istituito nel Comune di Campi Bisenzio per concorrere all'effettiva attuazione del diritto all'apprendimento, dalla scuola dell'infanzia sino al completamento della scuola primaria, onde assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione educativa, didattica e formativa.
- 2) Il servizio è realizzato dall'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio nell'ambito delle proprie competenze, in base alla L. R. n. 32/02 e al D. M. 31.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con relativa Circ. n. 23/97, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2
(Gestione e organizzazione del servizio)

- 1) Il servizio è gestito dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di scuolabus e di personale dipendente ad essa appartenenti. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, anche attraverso la cessione dello stesso, nelle modalità ritenute più opportune, a società o imprese esterne specializzate nel settore.
- 2) L'Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni e iniziative sindacali cui aderisca o partecipi il personale dipendente.
- 3) L'organizzazione del servizio è affidata al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione.

ART. 3
(Destinatari del servizio)

- 1) Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Campi Bisenzio, frequentanti le scuole statali dell'infanzia e primarie ivi ubicate, e iscritti nella scuola di competenza secondo la zonizzazione scolastica stabilita con apposito stradario. La zonizzazione scolastica e le sue variazioni sono definite con atto della Giunta Comunale.
- 2) Possono accedere al servizio anche gli alunni residenti nel Comune di Campi Bisenzio che frequentano la Scuola elementare "Collodi" sita nel Comune di Signa, ai sensi dell'atto di convenzione tra i due Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 146/87, fatte salve eventuali successive variazioni.
- 3) Il servizio può altresì essere rivolto agli alunni frequentanti le altre scuole dell'infanzia e primarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della L.R. 32/02, compatibilmente con le risorse e le dotazioni economiche, organizzativo-gestionali, umane e materiali disponibili.
- 4) Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentino le scuole con sede nel Comune di Campi Bisenzio, qualora sussista accordo convenzionale con il Comune di residenza dei suddetti alunni.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Provincia di Firenze)

ART. 4

(Criteri di accesso e modalità di funzionamento del servizio)

- 1) Il servizio viene realizzato per i soli alunni residenti o in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che frequentino le scuole di competenza secondo la vigente zonizzazione scolastica, e che risiedono ad una distanza, calcolata in metri secondo il percorso stradale pedonale più breve, pari o superiore a:
 - a) m. 700 per la scuola dell'infanzia;
 - b) m. 1000 per la scuola primaria.
- 2) Il servizio potrà essere fornito anche per distanze inferiori (richieste in DEROGA al presente regolamento) qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolare pericolosità per l'intensità del traffico, per assenza di marciapiedi o banchine transitabili, per mancanza di attraversamenti pedonali o impianti semaforici. Detta pericolosità dovrà essere accertata, su richiesta scritta degli interessati al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, dai competenti Uffici comunali.
- 3) Ulteriori estensioni del servizio o concessione dello stesso ad alunni residenti al di fuori delle zone di competenza scolastica (FUORI ZONA), potranno essere decise dal Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione su presentazione di idonea documentazione attestante situazioni di particolare necessità (certificati medici rilasciati dall'A.S.L., relazioni dei servizi sociali A.S.L. o altra utile documentazione).
- 4) In ogni caso, le estensioni del servizio di cui ai commi 2) e 3) hanno validità annuale e sono subordinate alla disponibilità di posti sugli scuolabus e ai percorsi elaborati per l'anno scolastico di riferimento sulla base delle domande che rispondono ai requisiti dell'art. 3 del presente regolamento.
- 5) E' possibile richiedere il servizio presso un recapito diverso dall'indirizzo di residenza; in questo caso, sia l'indirizzo di residenza che quello di recapito devono entrambi rispondere ai criteri di cui ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4).
- 6) Al servizio di trasporto scolastico si accede mediante iscrizione su apposito modulo, secondo tempi e modalità di anno in anno stabiliti dal Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione. L'iscrizione è sempre riferita all'anno scolastico successivo a quello in cui la stessa viene effettuata, e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora non intervengano rinunce, totali o parziali, cambiamenti di scuola o di residenza, ovvero variazioni comunque rilevanti ai fini del servizio. Nel passaggio dalla scuola dell'infanzia a quella primaria, occorre rinnovare l'iscrizione.
- 7) Non appena chiuse le iscrizioni, analizzate le richieste e vista la conformità delle stesse al presente regolamento, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, con propria determinazione, stabilisce l'elenco dei nuovi ammessi e dei non ammessi per l'anno scolastico di riferimento. Nel caso di iscrizione fuori termine, dove consentito, si procede alle dovute integrazioni con ulteriori, successive determinazioni. Sulla base dei nuovi ammessi, si provvede quindi all'aggiornamento complessivo degli iscritti al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico di riferimento. Ai non ammessi, sia che abbiano fatto domanda entro la scadenza prevista, sia che l'abbiano presentata fuori termine, sarà data comunicazione di non ammissione a mezzo lettera raccomandata A.R.

COMUNE DI CAMPI BIENZIO
(Provincia di Firenze)

- 8) Successivamente, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, in virtù degli orari di lezione antimeridiani e pomeridiani delle singole scuole dell'infanzia e primarie, forniti dai competenti Dirigenti scolastici, tenuto conto della disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e della dotazione organica del servizio, organizza e predispone i percorsi degli scuolabus, considerando i nominativi degli iscritti e il loro indirizzo di recapito, la scuola frequentata, gli orari di andata e di ritorno e le relative fermate. Il servizio è inoltre svolto in base al calendario scolastico annualmente fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Toscana e articolato settimanalmente dal lunedì al venerdì.
- 9) I percorsi sono articolati esclusivamente secondo tragitti che interessano le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private e, comunque, in qualsiasi situazione pregiudizievole per la sicurezza degli utenti, del personale comunale e dei mezzi di trasporto.
- 10) Le fermate e gli orari vengono stabiliti dal Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio. Qualora gli orari di arrivo agli Istituti scolastici e di partenza dagli stessi non coincidano con quelli di effettivo avvio o termine delle lezioni, e sino a non oltre 5 minuti di differenza, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione provvederà ad organizzare, con l'ausilio di associazioni locali, un servizio accessorio di vigilanza e animazione degli alunni, in orario antimeridiano, dall'arrivo dello scuolabus fino all'inizio effettivo delle lezioni e, in orario pomeridiano, dalla conclusione delle lezioni fino all'arrivo dello scuolabus.
- 11) I percorsi, con i relativi orari e fermate, restano comunque in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico. In questa fase saranno possibili tutti gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni ai fini del servizio, quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione, quando necessario, ad utenti e Istituti scolastici. Decorsi 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, percorsi, orari e fermate sono da considerarsi automaticamente definitivi.
- 12) L'eventuale richiesta da parte degli utenti di variazioni delle fermate e degli orari, ovvero dell'estensione del servizio alla corsa duplice (andata e ritorno), qualora richiesto inizialmente per la semplice (sola andata o solo ritorno), potrà essere soddisfatta solamente se ritenuta dal Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, compatibile con le esigenze del servizio.
- 13) Nel caso in cui si verificano cambi di residenza o di Istituto scolastico, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, pena la sospensione immediata del servizio. Qualora la nuova residenza o il nuovo Istituto scolastico non fossero più compatibili con i requisiti per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto scolastico, così come previsti dal presente regolamento, il servizio verrà sospeso e l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa di cui all'art. 6 fino al momento della cessazione.
- 14) Alla fermata di arrivo è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. La delega ad altra persona che non sia il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata per scritto, con la firma sia del delegante che del delegato, al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione. E' possibile designare più delegati.
- 15) Qualora l'autista non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a riprenderlo, il bambino sarà riaccompagnato, al termine del percorso, alla scuola di appartenenza. Se ciò si verifica per più di una volta, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione provvederà ad avvisare i genitori o

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Provincia di Firenze)

chi esercita la potestà genitoriale e, qualora, continui a mancare alla fermata di arrivo un adulto delegato a riprendere il bambino, disporrà la sospensione del servizio.

- 16) La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio dalla abitazione alla fermata fino all'arrivo del pulmino e al ritorno dalla discesa del bambino dallo scuolabus fino all'arrivo all'abitazione.
- 17) In caso di prolungate ed ingiustificate assenze, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione potrà disporre la cancellazione d'ufficio dell'utente dal servizio, previa notifica alla famiglia a mezzo lettera raccomandata A. R. o, laddove non reperibile, raccomandata a mano con firma di ricevuta, contenente un termine per presentare eventuali obiezioni. In mancanza di risposta entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica, o in caso di irreperibilità, la cancellazione si intende confermata e l'utente è tenuto al pagamento delle mensilità maturate fino a quel momento.

ART. 5
(Iscrizioni fuori termine)

- 1) Decorso i termini per la presentazione della domanda di iscrizione, aggiornati gli elenchi degli iscritti complessivi allo scuolabus e predisposti i percorsi, gli orari e le fermate dello scuolabus per l'anno scolastico di riferimento, sarà possibile accogliere, come riserva, ulteriori richieste (FUORI TERMINE), purché siano compatibili con quanto stabilito dal presente regolamento sui requisiti e criteri di accesso al servizio (artt. 3 e 4), con i percorsi, gli orari e le fermate, e qualora vi sia disponibilità di posti. A tal fine, viene creata una lista d'attesa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 6
(Costi del servizio e modalità di pagamento)

- 1) Agli utenti del servizio di trasporto scolastico spetta il pagamento di una tariffa per l'anno scolastico di utilizzo, differenziato a seconda del tipo di corsa richiesta, duplice (andata e ritorno) o semplice (sola andata o solo ritorno), la cui corresponsione viene effettuata attraverso quote mensili con le seguenti modalità:
 - a) scuole dell'infanzia 10 mensilità da settembre a giugno dell'anno scolastico di riferimento, di cui la prima per tutti gli utenti di corsa semplice, e le altre nove di corsa duplice o semplice secondo la richiesta;
 - b) scuole primarie 9 mensilità da settembre a maggio dell'anno scolastico di riferimento, di corsa duplice o corsa semplice secondo la richiesta.
- 2) L'entità della tariffa e le eventuali variazioni sono stabiliti mediante deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Il mancato pagamento, parziale o totale, della tariffa comporta la sospensione del servizio e lo stato di morosità, con la conseguente iscrizione a ruolo del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, e l'avvio delle previste procedure per il recupero dei crediti. L'avviso del mancato pagamento e dei provvedimenti suddetti in caso di inadempienza, sarà notificato alla famiglia a mezzo lettera raccomandata A.R. o, laddove non reperibile, raccomandata a mano con firma di ricevuta, recante contestualmente la data di scadenza entro e non oltre la quale provvedere a

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Provincia di Firenze)

regolarizzare la propria situazione. Il provvedimento di sospensione decade con il pagamento degli importi dovuti.

- 4) Dato che la somma pagata dall'utente non copre il costo effettivo del trasporto scolastico, ma consiste solo in un contributo al servizio, e in considerazione dell'esiguità dello stesso, non sono previsti esoneri o riduzioni.
- 5) Il pagamento delle mensilità avviene mediante l'acquisto di buoni trasporto, reperibili presso pubblici esercizi convenzionati che espongono idoneo cartello informativo. I buoni sono di due tipi, differenziati anche nel colore, uno per la corsa duplice e uno per la corsa singola. Ciascun buono è composto di tre parti, delle quali la prima resta all'esercente, mentre le altre due vengono consegnate all'acquirente. Di queste ultime, compilate con il mese di riferimento e il nome del bambino iscritto al servizio di trasporto scolastico, una deve essere trattenuta per una durata non inferiore a 5 anni dall'utente come ricevuta, l'altra deve essere invece consegnata agli autisti degli scuolabus come attestazione di pagamento. La consegna dell'attestazione di pagamento deve avvenire, in base alle modalità evidenziate al comma 1) del presente articolo, entro il decimo giorno del mese.
- 6) Il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione dispone per ogni anno scolastico le verifiche sui pagamenti effettuati, nonché, nei casi di morosità, le misure di sospensione dal servizio e iscrizione a ruolo, con i tempi, i modi e le risorse di volta in volta ritenuti più opportuni.
- 7) Nel caso di morosità, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione può anche disporre il pagamento delle quote spettanti mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'Ufficio Tesoreria del Comune di Campi Bisenzio.

ART. 7
(Rinuncia al servizio)

- 1) Gli utenti che non intendano più avvalersi del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare rinuncia scritta e saranno tenuti a pagare le mensilità maturate fino alla data di decorrenza della rinuncia. L'utente che non provveda a comunicare per scritto la rinuncia è considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti anche contributivi.
- 2) Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

ART. 8
(Attività educative)

- 1) Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e compatibilmente con le risorse umane e materiali esistenti, l'Amministrazione Comunale può utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per organizzare o sostenere iniziative educative, a carattere culturale e formativo (uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni ed attività culturali o sportive, incontri con alunni di altre scuole, soggiorni estivi ed attività similari). Il sostegno delle suddette iniziative può avvenire anche mediante cessione in comodato gratuito dei soli mezzi ad associazioni del territorio comunale, previo richiesta motivata e circostanziata delle stesse al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, qualora organizzino manifestazioni che riguardino o coinvolgano gli studenti delle scuole situate sul territorio comunale di Campi Bisenzio, ovvero che riguardino o coinvolgano bambini e ragazzi in

COMUNE DI CAMPI BIENZIO
(Provincia di Firenze)

iniziative culturali o sportive organizzate o patrocinate dal Comune di Campi Bisenzio. L'uso dei mezzi comunali concessi in comodato è condizionato dal fatto che:

- a) i mezzi dovranno essere guidati da autisti in possesso di patente D con C.A.P.;
 - b) non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello per il quale è concesso;
 - c) ogni uso contrario costituisce responsabilità da parte del comandante;
 - d) le spese relative all'uso, nonché le eventuali riparazioni sono a carico del comandante.
- 2) Relativamente all'impiego degli scuolabus per le uscite didattiche delle classi durante l'anno scolastico, i Dirigenti scolastici devono predisporre il piano delle uscite nei termini stabiliti dal Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione, mediante apposita circolare inviata ad inizio anno e contenente i criteri, le modalità e le limitazioni con cui il servizio verrà espletato.
- 3) Nella programmazione e organizzazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e le attività a carattere educativo di cui al comma 1), deve essere data priorità a quelle iniziative che rientrano o sono collegate a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa predisposti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9

(Accompagnamento sugli scuolabus)

- 1) Il servizio di accompagnamento a bordo dei pulmini è obbligatorio solo per i bambini della scuola dell'infanzia, ai sensi della vigente normativa (art. 2 D.M. 31 gennaio 1997).
- 2) A tal fine, tutti gli scuolabus sono dotati di appositi sedili.
- 3) Il servizio può essere effettuato sia ricorrendo a personale dell'Amministrazione Comunale, che attraverso associazioni del territorio.
- 4) Compiti degli accompagnatori sono:
 - a) vigilare sui bambini a bordo dello scuolabus;
 - b) curare le operazioni di salita e discesa;
 - c) provvedere, laddove occorra, alla consegna dei bambini alla scuola e alla riconsegna ai genitori o ai loro delegati.

ART. 10

(Copertura assicurativa)

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede a che tutti gli utenti, il personale di servizio, gli accompagnatori e i mezzi con cui viene effettuato il trasporto scolastico, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 11

(Norme di comportamento - Danneggiamenti)

- 1) Durante la permanenza sugli scuolabus, pur in considerazione delle fasce di età e della tipologia dell'utenza, si richiede un comportamento improntato a civiltà, disciplina e rispetto nei confronti

COMUNE DI CAMPI BIENZIO
(Provincia di Firenze)

dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi gli autisti o gli accompagnatori, e dei mezzi, restando seduti per l'intero tragitto ed evitando eccessi verbali o gestuali.

- 2) In caso di segnalazione di comportamenti particolarmente scorretti o incivili, fatte le debite valutazioni in merito alla natura e gravità degli stessi, il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione può disporre la sospensione temporanea o permanente dal servizio (con obbligo di pagamento delle mensilità fino al momento maturate), da notificare alla famiglia con lettera raccomandata A.R. o, laddove non reperibile, raccomandata a mano con firma di ricevuta.
- 3) Qualora da parte degli utenti venga arrecato qualsiasi danno ai mezzi di trasporto, il personale di servizio deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione che, con provvedimento motivato, documentato e notificato alla famiglia a mezzo lettera raccomandata A. R., può decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio, con obbligo di pagamento delle mensilità fino ad allora maturate. In casi di particolare gravità e previo documentazione e quantificazione del danno, la Giunta comunale potrà altresì valutare l'ipotesi di risarcimento, con eventuale rivalsa in sede giurisdizionale nei confronti dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 12
(Verifiche di funzionalità)

- 1) Il Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione può disporre periodiche verifiche del servizio di trasporto scolastico, mediante la presenza a bordo degli scuolabus di addetti dell'Ufficio di propria competenza che dovranno presentare resoconti scritti onde procedere alle opportune valutazioni.

ART. 13
(Segnalazioni e reclami)

- 1) Reclami e segnalazioni sul servizio di trasporto scolastico devono essere inoltrati per scritto al Responsabile del Servizio Educazione e Istruzione che, fatti gli accertamenti del caso, provvederà a fornire le opportune spiegazioni o ad adottare le eventuali misure correttive entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

ART. 14
(Norma finale)

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.